

**CO.RE.COM. ABRUZZO**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

**Deliberazione n. 6 del 09/03/2022**

**OGGETTO:** modifiche e integrazioni al “*Regolamento Interno di Organizzazione e Funzionamento del Corecom Abruzzo*” pubblicato sul B.U.R.A. n. 15 del 21/04/2021.

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 11,30, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
<b>Presidente</b>	Giuseppe La Rana		X	
<b>Componenti</b>	Roberta Galeotti		X	
	Gaetano Di Tommaso		X	

**IL COMITATO**

**VISTA** la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo, come successivamente modificata ed integrata con L.R. 8 gennaio 2015, n. 1, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 e L.R. 2 marzo 2020, n. 8;

**VISTO** l'art. 9 del “*Regolamento Interno di Organizzazione e Funzionamento del Corecom Abruzzo*”, pubblicato sul B.U.R.A. n. 15 del 21/04/2021;

**RITENUTO** opportuno, alla luce delle funzioni di rappresentanza ascritte al Presidente del Corecom, che lo stesso possa sostenere le relative spese durante le specifiche occasioni di rilevanza istituzionale, nel rispetto dei criteri della sobrietà e della congruità della spesa pubblica;

**RITENUTO** altresì opportuno, ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, nell'ambito delle risorse dalla stessa trasferite al Corecom, prevedere la possibilità di disporre il ricorso, per esigenze organizzative, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle norme in materia vigenti;

**DATO ATTO** del mandato fornito per le vie brevi alla Struttura al fine della predisposizione della bozza del nuovo Regolamento Interno di Organizzazione e Funzionamento recante le modifiche da adottare alla luce delle considerazioni suesposte;

**VISTA** la bozza del nuovo Regolamento Interno predisposta dalla Struttura;

**RICHIAMATO** il combinato disposto di cui all'art. 11 della L.R. 45/2001, come successivamente modificata ed integrata, che prevede che il Comitato adotti a maggioranza assoluta dei suoi

componenti il Regolamento Interno in parola, ed all'art. 15 del vigente Regolamento Interno che statuisce che ogni proposta di modifica dello stesso vada approvata con la maggioranza dei voti dei Componenti;

**RITENUTO** di approvare le modifiche apportate al Regolamento interno di Organizzazione e Funzionamento;

Con il voto unanime dei presenti,

### **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di modificare il "*Regolamento Interno di Organizzazione e Funzionamento del Corecom Abruzzo*" pubblicato sul B.U.R.A. n. 15 del 21/04/2021, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato all'ufficio di supporto affinché provveda alla pubblicazione del nuovo Regolamento sul B.U.R.A.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) e sul sito internet del Corecom Abruzzo.

F.to Il Segretario verbalizzante  
*Dott.ssa Michela Leacche*

F.to Il Presidente  
*Avv. Giuseppe La Rana*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.

# **REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.COM. ABRUZZO**

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 24 agosto 2001 n. 45, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)", per disciplinare le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle telecomunicazioni e dell'informazione.

## **Art. 2 Definizioni**

1. Nel presente regolamento:

- a) l'espressione "L.r. 45/2001", indica la legge regionale 24 agosto 2001 n. 45 recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)";
- b) l'espressione "legge 249/97" indica la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- c) l'espressione "Comitato" indica il Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Abruzzo;
- d) l'espressione "Corecom" indica i Comitati Regionali per le Comunicazioni;
- e) l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- f) l'espressione "Presidente" indica il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Abruzzo.

## **TITOLO I**

### **SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**

## **Art. 3 Svolgimento delle funzioni.**

1. Il Comitato ha sede in L'Aquila presso il Consiglio regionale sito in Via Michele Jacobucci, n. 4.
2. Il Comitato svolge le proprie funzioni collegialmente.
3. Per una migliore organizzazione, il Presidente può designare fra i propri componenti i responsabili di funzioni specifiche, in particolare di quelle più ricorrenti.
4. Per le stesse finalità il Comitato, su proposta del Presidente, può istituire al proprio interno Commissioni di studio o Gruppi di lavoro per l'istruzione degli affari di sua competenza.
5. Resta salva la facoltà del Presidente di revocare le designazioni di cui al comma 3.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa assegnate in sede di approvazione del Programma di attività di cui all'art. 17 L.r 45/2001, di soggetti e organismi pubblici e privati, di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la normativa regionale vigente in materia di incarichi e consulenze.

7. Il Comitato assicura l'efficace esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità. A tal fine con propria deliberazione, nell'ambito delle risorse trasferite dall'Autorità in ragione delle deleghe assegnate, può disporre, per esigenze organizzative, il ricorso a forme flessibili di lavoro, nel rispetto delle norme in materia.

#### **Art. 4 Funzioni del Presidente.**

1. Il Presidente:

- a. rappresenta il Comitato;
- b. convoca e presiede le riunioni, determina l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate e vigila sulla loro esecuzione;
- c. cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità, con il Ministero dello Sviluppo Economico e con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo della comunicazione e dell'informazione;
- d. adotta, in caso di necessità e urgenza o nei casi di delega espressa da parte del Comitato, i provvedimenti conseguenti che sono sottoposti al Comitato nella prima seduta utile per la relativa ratifica.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni sono svolte dal componente più anziano.

#### **Art. 4 bis Spese di rappresentanza**

1. Il Presidente rappresenta l'immagine del Corecom Abruzzo nelle occasioni quali:

- a. cerimonie, manifestazioni, celebrazioni e simili;
- b. visite e incontri con accreditati rappresentanti degli Stati esteri, dello Stato italiano, di altre Regioni nonché di entità istituzionali territoriali o rappresentative di rilevante interesse regionale o nazionale;
- c. incontri finalizzati al coinvolgimento della Comunità su tematiche particolarmente rilevanti;
- d. partecipazione a giornate di studio, congressi, seminari, attività socio-culturali.

2. Il Presidente, nell'ambito delle risorse stanziare in bilancio destinate al funzionamento del Corecom o all'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto dei criteri della sobrietà e della congruità della spesa pubblica, può sostenere spese di rappresentanza per le funzioni di cui al comma 1, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a:

- a. spese di viaggio, ristoro, pernottamento per gli ospiti in occasione degli eventi di cui al comma 1, lettere a) e b);
- b. rinfreschi;
- c. doni rappresentativi della cultura regionale,
- d. stampa inviti e biglietti augurali;
- e. omaggi e addobbi floreali;
- f. forme di partecipazione ad eventi lussuosi che colpiscono soggetti collegati ai fini istituzionali della Regione;
- g. acquisto di coppe, targhe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche.

#### **Art. 5 Missioni.**

1. Nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.

2. Le missioni dei componenti del Comitato sono preventivamente autorizzate dal Presidente e di esse viene data informativa nelle sedute del Comitato.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione i viaggi compiuti per la partecipazione alle sedute del Comitato dai componenti che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nelle località in cui si svolge la seduta.

#### **Art. 6 Trasparenza, partecipazione, accesso agli atti.**

1. Nell'esercizio delle proprie attività il Comitato si ispira ai principi e alle disposizioni sulla trasparenza e la partecipazione contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e nelle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.

3. Il Comitato, ed in particolare il Presidente, mantiene rapporti periodici con la sede regionale della RAI, con le emittenti locali, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiotelevisive private e con i loro consorzi, con le associazioni regionali degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le Pari Opportunità tra donna e uomo, con il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della regione Abruzzo, con l'Ordine regionale dei giornalisti, con le associazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori dell'informazione, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con le categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre l'audizione dei soggetti di cui sopra o il deposito presso la Struttura amministrativa di Supporto di memorie scritte.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3 possono essere invitati a partecipare, in veste di uditori o di relatori, a seconda dello specifico campo d'intervento, alle iniziative pubbliche promosse dal Comitato.

#### **Art. 7 Programmazione dell'attività.**

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, il Comitato adotta entro il 15 settembre di ogni anno, sulla base delle competenze derivanti dalla normativa statale, regionale, dell'Autorità e delle richieste o indicazioni pervenute da parte dei soggetti pubblici o privati aventi titolo, il Programma delle attività per l'anno successivo.

2. Resta salva la competenza del Comitato ad inserire nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare gli adempimenti successivamente sopravvenuti.

3. Il Programma contiene, suddivise per ciascuna delle voci di spesa in cui si articolano i capitoli del Bilancio del Consiglio regionale assegnati al Comitato, le relative previsioni di fabbisogno finanziario.

4. Il Programma di attività adottato dal Comitato viene trasmesso dal Presidente al Consiglio Regionale. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio Regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie che viene allegata a quella del Consiglio Regionale.

6. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale.

#### **Art. 8 Responsabile della struttura.**

1. Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni di Segretario del Comitato e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 14 settembre 1999 n. 77, egli risponde al Comitato.

2. Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni previste in generale dalla legge regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 77/1999. In tale ambito il dirigente responsabile:

- a) provvede alla direzione delle unità organizzative, all'organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- b) partecipa alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidente;
- c) cura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato e assume i relativi impegni di spesa;
- d) stipula contratti di consulenza e collaborazione sulla base degli indirizzi, dei programmi e delle decisioni del Comitato, secondo la normativa nazionale e regionale.

## **TITOLO II SEDUTE E DELIBERAZIONI**

#### **Art. 9 Luogo delle sedute.**

1. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede di L'Aquila. Su disposizione del Presidente esse possono altresì svolgersi in un'altra sede o attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

#### **Art. 10 Convocazione e ordine del giorno.**

1. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente. La convocazione contiene: il giorno, l'ora, la sede e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il Comitato è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata di almeno un componente, su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale, o del Presidente della Giunta regionale o, per ciò che concerne le funzioni delegate dall'Autorità, del Presidente dell'Autorità stesso.

3. Ciascun componente, all'inizio del mandato ed in qualsiasi altro momento, indica alla struttura uno o più recapiti presso cui intende ricevere le comunicazione o documentazione che il Presidente o gli uffici debbano inviargli.

4. La convocazione della seduta è accompagnata di norma dalla documentazione relativa agli affari iscritti all'ordine del giorno. Qualora ragioni di riservatezza, praticità o economia rendano inopportuno l'invio della stessa assieme alla convocazione, la documentazione è a disposizione dei componenti presso la Struttura di Supporto dal giorno precedente quello della riunione.

5. La convocazione della seduta deve essere inoltrata ai componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato a mezzo posta elettronica. L'eventuale disdetta della seduta va comunicata almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta con qualsiasi mezzo. In casi straordinari di necessità e urgenza il Comitato può essere convocato in seduta straordinaria con preavviso di 24 ore.

6. L'ordine del giorno può essere integrato da un argomento la cui iscrizione sia stata richiesta da almeno un componente del Comitato che può farlo pervenire anche durante lo svolgimento della seduta.

### **Art.11 Sedute del Comitato e pubblicità delle sedute**

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un componente.
2. Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 10 della L.r. n° 45/2001 la seduta è valida con la presenza dei due componenti.
3. La seduta si considera deserta se, trascorsi trenta minuti dall'orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala delle riunioni la maggioranza dei componenti del comitato.
4. Il Presidente mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.
5. Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente o da un Relatore da lui designato. Il Relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della struttura, provvede a istruire l'argomento, ad introdurne la discussione e a formulare le relative conclusioni.
6. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
7. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere la partecipazione, a fini informativi e istruttori, di persone estranee che possono partecipare alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente.

### **Art. 12 Assenze**

1. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente e provvedono in ogni caso a documentare la causa dell'assenza attraverso apposita documentazione.
2. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R 45/2001ss.mm.ii. – e cioè di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive oppure ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare – il Presidente provvede tempestivamente a darne notizia al Presidente del Consiglio Regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti.

### **Art. 13 Verbale**

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale che riporta i componenti presenti e assenti, l'ordine del giorno con le eventuali integrazioni, gli elementi essenziali della discussione svolta sugli argomenti all'ordine del giorno, le decisioni adottate e le relative motivazioni.
2. Il verbale delle sedute è redatto dal dirigente responsabile della struttura amministrativa di supporto, che partecipa di norma alle sedute, o da un funzionario da lui delegato.
3. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata al componente designato dal Presidente.
4. I componenti possono far inserire nel verbale brevi dichiarazioni, dandone lettura e consegnandone il testo all'estensore.

5. I verbali sono approvati nella seduta successiva, sono sottoscritti dal Presidente della seduta cui si riferiscono e dall'estensore e sono raccolti e conservati a cura della struttura amministrativa di supporto.

#### **Art. 14 Deliberazioni del Comitato**

1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. In casi eccezionali e motivati l'organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.

3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta in cui sono state approvate e dal dirigente responsabile della struttura amministrativa di supporto.

### **TITOLO III MODIFICHE, INTEGRAZIONI E NORMATIVA DI RINVIO**

#### **Art. 15 Modifiche**

1. Ogni proposta di modifica del presente Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza dei Componenti.

#### **Art. 16 Normativa di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legge 249/97, alla l.r. n. 45/2001 e alla normativa statale e regionale.

#### **Art. 17 Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il Presente regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e sul sito istituzionale del Corecom.